

R.G. 582/17 V.G.



TRIBUNALE DI MILANO

Il presidente delegato, dott. Claudio Marangoni;

visti gli atti e i documenti depositati nell'ambito del procedimento instaurato a seguito del ricorso per volontaria giurisdizione presentato nell'interesse di UNIONE FIDUCIARIA s.p.a. e volto ad ottenere *ex art. 1817 c.c.* la fissazione del termine per la restituzione alla ricorrente da parte di GIARDINO DEI RONCHI s.r.l. delle somme erogate in favore di questa a titolo di finanziamento soci;

viste le deduzioni svolte da parte di GIARDINO DEI RONCHI s.r.l. avverso l'accoglimento di detto ricorso, che a tal fine ha eccepito l'improponibilità della domanda avanti l'autorità giudiziaria ordinaria in relazione alla clausola compromissoria di cui all'art. 28 dello Statuto della società, l'inammissibilità della domanda proposta nelle forme di un ricorso di volontaria giurisdizione attesa peraltro la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese *ratione materiae* nonché – nel merito – la prescrizione del diritto di credito alla restituzione del finanziamento soci, credito peraltro inesigibile *ex art. 1467 c.c.*;

ritenuto che:

- pur tenendo conto che non esiste una disciplina organica ed unitaria dei procedimenti di volontaria giurisdizione – risultando a tal fine rilevanti solo le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio (artt. da 737 a 742 c.p.c.) - devono ritenersi in via generale pertinenti ad essa i provvedimenti emessi a tutela di interessi che l'ordinamento considera particolarmente meritevoli in cui il giudice, al solo fine dell'attuazione del diritto obiettivo, è chiamato a compiere, di volta in volta, un intervento (sostitutivo od integrativo) dell'inerzia o dell'inefficiente attività delle parti oppure una valutazione di opportunità o convenienza di un atto o un controllo di legittimità;

- i provvedimenti di volontaria giurisdizione si contraddistinguono per essere privi, oltre che del carattere della contenziosità, anche della definitività, essendo di regola provvisori ed urgenti: infatti, alla stregua dell'art. 742 c.p.c., i decreti possono in ogni tempo essere revocati e modificati non soltanto per il sopravvenire di fatti nuovi ma anche in base al riesame di fatti anteriori alla loro emissione, sicché le relative statuizioni sono ritenute prive dell'idoneità a passare in cosa giudicata;

- che nell'ipotesi di cui all'art. 1817 c.c. deve provvedersi da parte del giudice a stabilire un elemento del rapporto negoziale che le parti non avevano previsto al tempo dell'instaurazione del rapporto negoziale – determinazione di un termine restitutorio – e che pertanto detto intervento concorre a determinare, con provvedimento di natura costitutiva della volontà delle parti, lo stesso contenuto del contratto;

- che dunque, tenuto conto dell'intrinseca inidoneità di un provvedimento di volontaria giurisdizione a determinare in via definitiva un assetto stabile di interessi, fondata appare la tesi sostenuta dalla parte resistente quanto alla necessità che la fissazione di un termine restitutorio possa avvenire solo in sede contenziosa;

- che tale istanza dovrebbe essere perciò formulata nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere la condanna del mutuatario al pagamento delle somme entro un termine futuro determinato dal giudice o anche precedente la notifica dell'atto di citazione, in tale ultimo caso con domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di condanna alla restituzione della somma mutuata;

- che, ad ulteriore sostegno della natura contenziosa della controversia, deve essere rilevato che la stessa norma di cui all'art. 1817 c.c. non richiama lo svolgimento di un procedimento in camera di consiglio (artt. da 737 a 742 c.p.c.) al fine della determinazione del termine restitutorio;

ritenuto pertanto l'inammissibilità del ricorso, con assorbimento delle ulteriori questioni che si pongono in rapporto logicamente subordinato alla questione relativa alla natura del procedimento (v. in particolare l'eccezione di compromesso in arbitri svolta dalla resistente);

che devono essere regolate le spese del presente procedimento - dovendosi comunque definire ex art. 91 c.p.c. la posizione dei soggetti controinteressati intervenuti nel procedimento (v. ad es. Cass. 1856/06) – sulla base del principio di soccombenza e dunque con condanna della ricorrente al rimborso delle spese del procedimento nella misura liquidata in dispositivo;

p.q.m.

- dichiara inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di UNIONE FIDUCIARIA s.p.a.;

- condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del procedimento in favore di GIARDINO DEI RONCHI s.r.l. nella misura di € 1.350,00 oltre rimborso spese generali e oneri di legge.

Milano, 23 febbraio 2017

Il pres. delegato

dott. Claudio Marangoni

